

Parte prima - N. 23

Anno 53

3 agosto 2022

N. 239

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2022, N.12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 5549 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma della Consigliera: Castaldini 7

Oggetto n. 5550 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma dei Consiglieri: Rossi, Delmonte, Bulbi, Rontini, Bondavalli, Zamboni, Marchetti Francesca, Amico, Sabattini, Pillati, Molinari 7

Oggetto n. 5551 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Amico 8

Oggetto n. 5552 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma del Consigliere: Amico 8

Oggetto n. 5553 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma del Consigliere: Delmonte 9

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2022, N.12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni ed ambito di applicazione
- Art. 3 Costituzione ed attività delle cooperative di comunità
- Art. 4 Soci delle cooperative di comunità
- Art. 5 Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità
- Art. 6 Strumenti e modalità di raccordo
- Art. 7 Elenco regionale delle cooperative di comunità
- Art. 8 Clausola valutativa
- Art. 9 Disposizioni finanziarie

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b) dello Statuto regionale, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, urbane con fenomeni di impoverimento sociale e demografico, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità anche per il contenuto di innovazione economica e sociale nel dare risposta a bisogni comunitari insoddisfatti.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una comunità locale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, anche promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso:

a) lo sviluppo di attività economiche in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

b) la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito;

- c) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, anche ai fini turistici e promozionali;
- d) la realizzazione di attività culturali e ricreative ivi incluse quelle sportive con finalità di aggregazione;
- e) l'erogazione di servizi di prossimità, anche rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini,
- f) la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali.

Art. 2

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.
2. Resta ferma l'applicazione alle cooperative di comunità delle norme relative al settore in cui operano.

Art. 3

Costituzione ed attività delle cooperative di comunità

1. Nello statuto della cooperativa di comunità, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni del codice civile sulle imprese cooperative, sono indicati:
 - a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica;
 - b) la delimitazione dell'ambito territoriale della comunità di riferimento;
 - c) i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
 - d) lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento.
2. Nello statuto della cooperativa di comunità sono altresì previste adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.
3. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa redige una relazione, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla

attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

4. Per essere iscritte all'Elenco di cui all'articolo 7, le cooperative di comunità devono svolgere, nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 2, una o più delle attività o dei servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio, coerenti con le finalità indicate all'articolo 1.

Art. 4

Soci delle cooperative di comunità

1. Ai fini della presente legge, sono soci delle cooperative di comunità:

a) le persone fisiche che sono residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che operano o che si impegnino a collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;

b) le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni che hanno fissato la propria sede nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.

2. I requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti almeno dal 75 per cento dei soci cooperatori e non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori.

Art. 5

Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità

1. Fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, ivi inclusa la formazione dei soci e l'accompagnamento per le fasi di avviamento e consolidamento del progetto d'impresa, nonché la realizzazione dei relativi interventi, la Regione può concedere contributi, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne disciplina le modalità e i criteri di concessione, individuando le attività da incentivare in coerenza con le finalità indicate all'articolo 1.

Art. 6

Strumenti e modalità di raccordo

1. La Regione, al fine di promuovere la funzione di innovazione sociale ed economica delle cooperative di comunità e sostenere il carattere multifunzionale delle attività:

a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;

b) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle stesse di lavori o servizi;

c) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate a favore di cooperative di comunità, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;

d) può promuovere azioni di studio e di sostegno, pubblica e diffonde sul proprio sito internet istituzionale informazioni e pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro reti, anche al fine della loro riproducibilità e della loro identificazione attraverso un'immagine coordinata.

Art. 7

Elenco regionale delle cooperative di comunità

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'Elenco regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità al fine di accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.

3. Le cooperative che prima dell'entrata in vigore della presente legge operavano come cooperative di comunità e che intendono accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 5 devono iscriversi all'Elenco regionale di cui al comma 1, previo adeguamento del proprio statuto alle prescrizioni contenute nella presente legge.

4. Nelle more dell'istituzione dell'Elenco regionale di cui al comma 1, la Regione può concedere i contributi previsti dall'articolo 5, disciplinando con propria deliberazione i requisiti di partecipazione, conformemente alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 8

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, sentita la Consulta della cooperazione istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna), presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

- a) il numero delle cooperative di comunità iscritte all'Elenco e la loro localizzazione sul territorio;
 - b) la tipologia dei servizi offerti dalle cooperative di comunità iscritte nell'Elenco regionale;
 - c) la tipologia dei progetti ammessi a contributo regionale;
 - d) l'ammontare dei contributi regionali erogati;
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si ricordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 100.000 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, programma 3 – Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 agosto 2022

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 547 dell'11 aprile 2022; oggetto assembleare n. 5063 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 73 del 13 aprile 2022;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economiche";
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2022 del 5 luglio 2022,

con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Nadia Rossi e del relatore di minoranza, consigliere Gabriele Delmonte, nominati dalla Commissione in data 26 aprile 2022;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2022, alle ore 15:43, atto n. 49/2022.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5549 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".
A firma della Consigliera: Castaldini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
 Constatato che

come da art. 2, le cooperative di comunità sono cooperative che stabiliscono la loro sede in aree montane, a rischio di spopolamento e/o caratterizzate da condizioni di difficoltà socioeconomiche e di criticità ambientale, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico.

Rilevato che

una delle questioni problematiche della scuola in territorio montano riguarda la presenza di pluriclassi che, a causa

dei numeri limitati di alunni, mettono insieme studenti di età e di livelli di apprendimento diversi, con evidente disscapito della qualità e della continuità dell'offerta didattica;

il 6 luglio 2022 alla presentazione della nuova indagine Invalsi il ministro Bianchi ha evidenziato divari centro-periferie da sanare;

l'indagine Irses "Giovani, scuola e volontariato" ci dice che al terzo posto fra le attività di volontariato preferite dai giovani si colloca il servizio presso associazioni e/o cooperative che si occupano di volontariato in ambito educativo (pre e doposcuola, peer-education, ecc.).

Impegna la Giunta regionale

affinché le cooperative di comunità possano erogare anche servizi di prossimità in ambito extrascolastico (pre e doposcuola, peer-education, ecc...), anche beneficiando dei contributi pubblici destinati a tali attività.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5550 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità".
A firma dei Consiglieri: Rossi, Delmonte, Bulbi, Rontini, Bondavalli, Zamboni, Marchetti Francesca, Amico, Sabattini, Pillati, Molinari

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
 Premesso che

secondo il dettato dell'articolo 5 (Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità), al fine di supportare le cooperative che saranno iscritte ad apposito elenco, la Regione - previo avviso pubblico - può concedere contributi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché per la realizzazione dei relativi interventi, secondo le modalità e i criteri stabiliti con successivo atto di Giunta;

il tema dell'attribuzione di contributi o finanziamenti o commesse pubbliche è strettamente connesso all'utilizzo dei codici ATECO, classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche;

per le Cooperative di comunità, impegnate nel soddisfacimento di una molteplicità di bisogni comunitari e

dunque caratterizzate da attività multisettoriali, l'uso dei codici ATECO rischia di essere penalizzante, laddove questo si traduce in una richiesta di prevalenza o esclusività dell'attività;

infatti, i bandi per la concessione di contributi sono talvolta orientati a sostenere alcune attività economiche selezionando specifici codici ATECO, anche in virtù di normative nazionali e comunitarie, o tramite un criterio di prevalenza che esclude o riduce la possibilità delle cooperative di comunità di accedere a tali provvidenze.

Preso atto che

tale situazione può determinare uno svantaggio in grado di incidere negativamente sulla costituzione di nuove cooperative di comunità e sullo sviluppo di quelle esistenti, per la difficoltà, come già evidenziato, di accesso a bandi o fonti di finanziamento, che potrebbero risultare particolarmente adatti e utili alla promozione delle politiche di sviluppo locale.

Impegna la Giunta regionale

a non utilizzare, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della proposta legislativa e ogni volta che la legislazione lo consenta, meccanismi di accesso non idonei alla natura multisettoriale delle cooperative di comunità;

a sollecitare il Governo e il Parlamento a trovare soluzioni affinché le Cooperative di comunità non siano

penalizzate nell'accesso ai contributi pubblici, a causa di classificazioni che si basano sulla prevalenza o esclusività dei codici ATECO.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5551 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Amico

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'oggetto assembleare n. 5063, costituito dal progetto di legge recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità" sottolinea il contenuto di innovazione economica e sociale che le cooperative di comunità possono svolgere per fornire risposta a bisogni comunitari insoddisfatti, sottolineando, in questo quadro, il loro ruolo in riferimento a diversi obiettivi, tra i quali anche quello dello "sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori volte... all'autoproduzione ed autoconsumo, anche energetico".

Richiamata

la legge regionale. 5 del 2022, approvata poche settimane fa dall'Assemblea Legislativa, che assegna un ruolo centrale alle comunità energetiche rinnovabili nell'ambito delle misure dirette all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia, rimarca il loro ruolo per ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica, la piena compatibilità di queste finalità con quelle individuate dal progetto di legge oggetto assembleare n. 5063.

Impegna la Giunta regionale

a promuovere sinergie fra le Cooperative di comunità e le Comunità energetiche, anche attraverso la partecipazione diretta delle prime alle seconde;

ad attenzionare, nella clausola valutativa, gli aspetti relativi al contributo dato dalle Cooperative di comunità allo sviluppo e alla diffusione delle energie pulite e rinnovabili, incluse le eventuali relazioni con le Comunità energetiche rinnovabili di cui alla legge regionale n. 5 del 2022.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5552 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma del Consigliere: Amico

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, è un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni e rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità.

La cooperativa di comunità è una pratica che al momento non detiene una fattispecie giuridica a sé stante, se non quella di essere una cooperativa come normata specificamente dal Codice Civile per gli articoli che vanno dal n. 2511 al n. 2548.

È del tutto evidente, anche all'indomani dei due anni di emergenza sanitaria attraversati, come la cooperazione rivesta un ruolo primario nel sistema socioeconomico: la sua resilienza, la capacità di crescita e la propensione del movimento a rispondere a bisogni nuovi e in aumento sono caratteristiche che la contraddistinguono.

Evidenziato che

il modello della cooperativa di comunità ha avuto origine sul territorio emiliano-romagnolo e, nel corso degli anni, ha assunto una rilevanza sempre maggiore per gli interventi in aree montane e periferiche, in quanto in grado di coniugare la propria missione mutualistica e di produzione lavoro con le esigenze della comunità presso cui ha preso vita.

La cooperazione è in effetti, dal punto di vista definitivo e storico, un modello organizzativo generato dal basso, attraverso l'iniziativa di cittadini autoorganizzati, per rispondere ai fallimenti del mercato e integrare l'offerta di servizi da parte dell'ente pubblico. La cooperazione è una forma volontaria di azione coordinata e collaborativa tra soggetti che hanno un obiettivo diverso dal profitto.

È inoltre utile ricordare come nell'evoluzione storica della forma cooperativa siano progressivamente nate tipologie di cooperative atte a risolvere di volta in volta problemi collettivi diversi: i problemi della marginalità di alcune aree territoriali (con la conseguente capacità delle cooperative di rispondere ai bisogni di credito, di consumo, di occupazione delle stesse comunità); il problema crescente della carenza di servizi sociali o della scarsa qualità e diversificazione dei servizi offerti dal pubblico (che ha promosso la nascita negli anni '70 delle cooperative sociali); il problema della fornitura di energia nei territori limitrofi e della sua fornitura a prezzi non monopolistici (che ha stimolato lo sviluppo di cooperative di utenza).

Considerato che

forme auto-organizzate di cittadini hanno cominciato a riconoscersi come cooperative di comunità poiché vedono come tratto distintivo il coinvolgimento dei cittadini nella rigenerazione del proprio territorio, assegnando a queste organizzazioni il compito di soddisfare interessi diffusi mantenendo una chiara funzione sociale.

Il termine comunità rientra spesso nella missione delle cooperative, indipendentemente dalla loro forma, e il settimo principio cooperativo parla esplicitamente dell'interesse delle cooperative per la comunità. La comunità è in sintesi un portatore di interesse fondamentale per le cooperative, che alla comunità offrono spesso i loro servizi, che nella comunità sviluppano relazioni e fiducia, che sulla comunità riversano le loro ricadute sociali ed economiche, facendo quindi della comunità il soggetto della loro funzione sociale.

Sottolineato che

mutualità e funzione sociale non si presentano come un ossimoro, quanto piuttosto come elementi definitori delle imprese cooperative quando queste intendano rispondere ai bisogni, anche eterogenei, della comunità in cui operano, in particolare quando si collocano in territori marginalizzati per rispondere a problemi collettivi.

L'impatto occupazionale è un dato significativo attraverso cui misurare efficacia e sostenibilità dell'impresa cooperativa, anche di comunità.

Tale impatto è un indice importante attraverso cui le attività delle cooperative di comunità definiscono la propria missione di contrasto all'impoverimento del territorio in cui operano, nonché sviluppo e risposta ai bisogni dei soci e dell'interesse collettivo.

Le attività di impresa della cooperativa di comunità interagiscono fortemente con i sistemi di governo locali con tutte quelle forme di autorganizzazione dei cittadini che intendono associarsi secondo l'Art. 18 della Costituzione e che recentemente trovano nel D. Lgs. 117/2017, cosiddetto Codice di Terzo Settore, norme di riferimento che le mettono in relazione dell'interesse generale.

Tutto ciò considerato, sottolineato e valutato,

si impegna e impegna la Giunta regionale

a considerare, nella redazione dei bandi rivolti alle cooperative di comunità, l'importanza dell'aspetto occupazionale, in relazione alla forza lavoro impiegata nello svolgimento delle proprie attività.

A promuovere presso le amministrazioni locali forme di raccordo con le attività delle cooperative di comunità e con i soggetti di rappresentanza del Terzo settore per il perseguimento degli obiettivi della collettività e dell'interesse generale.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2022

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 5553 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 5063 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia di cooperative di comunità". A firma del Consigliere: Delmonte

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'articolo 8 del Progetto di Legge in oggetto "Clausola valutativa" prevede che la Giunta regionale, con cadenza triennale, sentita la Consulta regionale della cooperazione istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna), presenta alla Commissione assembleare competente per

materia una relazione su:

- a) il numero delle cooperative di comunità iscritte all'elenco e la loro localizzazione sul territorio;
- b) la tipologia dei servizi offerti dalle cooperative di comunità iscritte nell'elenco regionale;
- c) la tipologia dei progetti ammessi a contributo regionale;
- d) l'ammontare dei contributi regionali erogati;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

a presentare alla Commissione assembleare competente una prima relazione sui risultati di applicazione della legge ad un anno dalla sua approvazione.

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 27 luglio 2022